

# STUDIO DI MURO CURTOLO

COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

RAG. MARIA TERESA CURTOLO  
DOTT. MARCO DI MURO  
DOTT.SSA ROBERTA DI MURO  
DOTT. SIMONE FRANCHETTO  
collaboratori professionali  
DOTT. FEDERICO DEL VECCHIO



STRADA DEL MOZZATO N. 1-9  
31100 TREVISO (TV)

TEL. +39.0422.416611  
FAX. +39.0422.545848

Treviso, li 07.02.2020

Spett.li  
CLIENTI

**Oggetto: novità introdotte dalla Legge di bilancio per il 2020 (L. n. 160 del 27.12.2019) e altri provvedimenti.**

1. Cedolare secca
2. Deducibilità IMU
3. Unificazione IMU-TASI
4. Proroga detrazione risparmio energetico
5. Proroga ristrutturazioni edilizie e bonus mobili
6. Bonus facciate
7. Detrazioni e "Sconto in fattura"
8. Sport bonus
9. Esonero contributi per lo sport femminile
10. Credito di imposta investimento beni strumentali nuovi
11. Nuovo credito R&S
12. Proroga credito di imposta formazione 4.0
13. Nuova Sabatini – Investimenti Sud. – Investimenti ecosostenibili
14. Reintroduzione Ace
15. Proroga crediti di imposta partecipazione fiere internazionali
16. Bonus bebé
17. Bonus asili nido
18. Detrazione per studio e pratica della musica
19. Esenzione canone Rai
20. Riduzione detraibilità di determinati oneri
21. Tracciabilità detrazioni
22. Fringe benefit auto aziendale
23. Plastic tax
24. Deduzione buoni pasto mense aziendali
25. Estromissione beni immobili imprese individuali
26. Regime forfettario
27. Rivalutazione di quote e terreni
28. Imposta sostitutiva cessione immobili nel quinquennio
29. Estensione del ravvedimento operoso
30. Divieto di fattura elettronica per i medici
31. Esterometro trimestrale
32. Limiti all'utilizzo del contante
33. Credito di imposta su commissioni pagamenti elettronici
34. Incentivi all'autotrasporto
35. Proroga bonus verde
36. Estensione ecobonus



## LEGGE DI BILANCIO PER IL 2020 (L. 160/2019)

### **1. Cedolare secca (c. 6)**

**Cedolare secca per il canone concordato:** confermata a regime l'aliquota del 10%, già in vigore, applicabile ai contratti a canone concordato stipulati nei Comuni ad alta densità abitativa.

Non è ancora chiaro, invece, se l'aliquota ridotta è stata confermata anche per i contratti stipulati nei cosiddetti comuni calamitati, vale a dire quei comuni che nei 5 anni precedenti l'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 47/2014, abbiano avuto il riconoscimento dello stato di emergenza dovuto a eventi calamitosi.

**Cedolare secca per gli immobili ad uso commerciale.** Non è stata estesa anche al 2020 la possibilità di optare per la cedolare secca al 21% da parte dei locatori privati, persone fisiche, che affittano negozi di categoria catastale C/1 e aventi una superficie non superiore a 600 metri quadrati. Pertanto, solo chi ha stipulato un contratto ad uso commerciale nell'anno 2019 non perderà il beneficio. Dal 1 gennaio 2020, infatti, le locazioni di negozi e botteghe (a prescindere dalle dimensioni in metro quadrati) torneranno ad essere regolate dal consueto regime fiscale, con reddito sottoposto a Irpef, imposta di registro e imposta di bollo.

### **2. Deducibilità IMU (c. 4-5)**

A decorrere dal 2019 viene stabilita la deducibilità dell'IMU assolta sugli immobili strumentali, in misura pari al 50% del reddito di impresa e di quello derivante dall'esercizio di arti e professioni.

Uguale previsione è introdotta anche per quanto riguarda l'IMI (Provincia di Bolzano) e l'IMIS (Provincia di Trento).

### **3. Unificazione IMU-TASI (c. 738-783)**

A decorrere dall'anno 2020, viene abolita la IUC, con l'eccezione della TARI, e viene rimodulata l'IMU.

### **4. Proroga detrazione risparmio energetico (c. 175, lett. a)**

Viene prorogata la detrazione d'imposta del 65% per le spese sostenute per gli "interventi di risparmio energetico" fino al 31.12.2020. Si segnala che la misura dell'agevolazione è ridotta al 50% per talune fattispecie.

### **5. Proroga ristrutturazioni edilizie e bonus mobili (c. 175, lett. b)**

Viene prorogata al 31.12.2020 la detrazione al 50%, nel limite di 96.000 euro, per le spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia indicati dall'articolo 16-bis, comma 1, del Tuir.

Viene, inoltre, prorogata al 31.12.2020 la detrazione al 50% per spese sostenute per l'acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo di immobili oggetto di interventi di ristrutturazione, solo se questi ultimi sono iniziati a decorrere dal 01.01.2019.

# STUDIO DI MURO CURTOLO

COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

RAG. MARIA TERESA CURTOLO  
DOTT. MARCO DI MURO  
DOTT.SSA ROBERTA DI MURO  
DOTT. SIMONE FRANCHETTO  
collaboratori professionali  
DOTT. FEDERICO DEL VECCHIO



STRADA DEL MOZZATO N. 1-9  
31100 TREVISO (TV)

TEL. +39.0422.416611  
FAX. +39.0422.545848

## **6. Bonus facciate (c. 219-224)**

Viene introdotta una detrazione dall'imposta lorda in misura pari al 90% per le spese documentate, sostenute nel 2020 per interventi, anche di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale) o B (parti del territorio totalmente o parzialmente edificate diverse da quelle ricadenti in zona A) ai sensi del D.M n. 1444/1968.

La detrazione è ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo.

Nel caso in cui i lavori di rifacimento della facciata non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, ma riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, gli interventi devono altresì soddisfare specifici requisiti previsti da alcuni decreti ministeriali.

Sono inoltre previsti obblighi di comunicazione all'ENEA.

Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

## **7. Detrazioni e "Sconto in fattura" (c. 70 e 176)**

A seguito della riscrittura del comma 3.1 dell'art. 14 del D.L. n. 63/2013 e dell'abrogazione delle altre norme regolanti la fattispecie, a partire dal 01.01.2020, per il soggetto avente diritto alle detrazioni è possibile optare per lo sconto in fattura solo con riferimento alle spese sostenute nell'ambito delle c.d. "ristrutturazioni importanti di primo livello" (interventi che oltre ad interessare l'involucro edilizio con incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, comprendono anche la ristrutturazione dell'impianto termico per climatizzazione invernale e/o estiva), per le parti comuni di edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore ad euro 200.000,00.

In particolare il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore al quale è stata affidata l'esecuzione dei lavori. Quest'ultimo otterrà la restituzione delle somme attraverso un credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo.

Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. È esclusa la possibilità di cessione a istituti di credito e a intermediari finanziari.

## **8. Sport bonus (c. 177-180)**

Viene prorogato al 2020 il credito d'imposta per le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e alla realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, di cui all'articolo 1, commi 621-626, L. 145/2018.

Viene estesa alle associazioni sportive dilettantistiche e agli enti di promozione sportiva la possibilità di fruire degli interventi in favore delle società dilettantistiche previsti dall'articolo 13, comma 5, D.L. 87/2018.



## **9. Esonero contributi per lo sport femminile (c. 181)**

Per incentivare il professionismo nello sport femminile, viene introdotto per le società sportive femminili che stipulano con le atlete contratti di lavoro sportivo ai sensi degli articoli 3 e 4, L. 91/1981, l'esonero al 100% dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, entro il limite massimo di 8.000 euro su base annua.

## **10. Credito di imposta investimento beni strumentali nuovi (c. 184-197)**

Con la legge di bilancio è stato introdotto, in luogo dei *super ammortamenti* e degli *iper ammortamenti*, un nuovo credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi e gli investimenti "Industria 4.0".

La nuova agevolazione riguarda le imprese residenti nel territorio dello Stato inclusi gli esercenti arti e professioni nonché i soggetti rientranti nel regime "forfettario".

La fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili a ciascun settore ed al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

L'art. 187 co. 1 prevede tre tipologie di investimenti agevolabili:

- la prima replica gli investimenti che potevano beneficiare dei *super ammortamenti*, ovvero investimenti in beni materiali, strumentali, nuovi e destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, con un tetto massimo di 2 milioni di euro e credito d'imposta pari al 6%.  
Restano esclusi i veicoli e altri mezzi di trasporto, i beni con aliquota di ammortamento inferiore al 6,5%, i fabbricati e le costruzioni, i beni di cui all'Allegato 3 alla L. 208/2015, i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa in determinati settori (energia, acqua, infrastrutture, telecomunicazioni ecc.)
- le altre replicano gli investimenti che potevano beneficiare degli *iper ammortamenti* e della correlata maggiorazione per i beni immateriali. In linea di massima, si tratta di beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave "Industria 4.0" quali beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati e/o gestito tramite opportuni sensori e azionamento, i sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità, i dispositivi per l'interazione uomo-macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0. Il tetto massimo di costi ammissibili con riferimento a tali beni viene stabilito in 10 milioni di euro con un credito di imposta pari al 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro e del 20% per gli investimenti tra i 2,5 ed i 10 milioni di euro. Sono altresì oggetto dell'agevolazione, a norma dell'art. 1 co. 187 i beni immateriali strumentali nuovi di cui all'allegato B alla Legge 232/2016 con un tetto massimo di 700.000 euro per i costi ammissibili al beneficio e credito di imposta nella misura del 15%.

Il credito di imposta spetta per i beni materiali (sia ordinari che "4.0") in cinque quote annuali di pari importo e per i soli investimenti in beni immateriali, in tre quote annuali.

Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale ed è cumulabile con altre agevolazioni a condizione che il cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Ai sensi dell'art. 1 co. 192 il credito di imposta non concorre a formare la base imponibile ai fini delle imposte sul reddito, alla determinazione del valore della produzione ai fini IRAP e non rileva ai fini del pro rata di deducibilità ex art. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

Si segnala infine che se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o delocalizzati all'estero, il credito di imposta è corrispondentemente ridotto



ed il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato dovrà essere riversato senza applicazione di sanzioni ed interessi.

## **11. Nuovo credito R&S c. (198-209 )**

A decorrere dal 2020, viene introdotto, in sostituzione del precedente credito di cui all'articolo 3, D.L. 145/2013, il nuovo credito d'imposta per investimenti in R&S, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative a supporto della competitività delle imprese.

Si attende un decreto del Mise che definisca i criteri per la corretta applicazione.

## **12. Proroga credito di imposta formazione 4.0 (c. 210-217)**

Prorogato per il 2020 il credito d'imposta introdotto dall'art. 1 c. 46-56 L. 205/2017, per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0.

## **13. Nuova Sabatini – Investimenti Sud - Investimenti ecosostenibili (c. 226-229)**

La cosiddetta Nuova Sabatini è stata rifinanziata per i prossimi sei anni, e precisamente: 105 milioni di euro per l'anno 2020; 97 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2024 e 47 milioni di euro per l'anno 2025.

Ogni anno una quota pari al 25% delle risorse annue stanziata è destinata alle micro, piccole e medie imprese a fronte dell'acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica a uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell'ambito di programmi finalizzati a migliorare l'ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi. Per tali operazioni, i contributi statali sono rapportati agli interessi calcolati, in via convenzionale, sul finanziamento a un tasso annuo del 3,575%. Ai fini dell'ammissione ai benefici, la rispondenza degli interventi agevolabili ai requisiti di ecosostenibilità sono certificati dal fornitore dei beni e dei servizi o da un professionista indipendente.

Una quota ulteriore quota, pari al 30% delle risorse stanziata, è riservata alla concessione dei contributi statali "maggiorati" del 30% per gli investimenti "Industria 4.0." Qualora tali investimenti siano realizzati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, la maggiorazione degli investimenti agevolati sale al 100%.

Ricordiamo che la domanda di accesso ai contributi "Sabatini" prevede un iter tassativo, di cui una buona parte degli adempimenti deve essere predisposta anticipatamente rispetto all'acquisto del bene. Vi invitiamo pertanto a prendere contatti con lo studio con un congruo anticipo qualora siate intenzionati a porre in essere investimenti le cui caratteristiche sono tali da poter usufruire di detta agevolazione.

## **14. Reintroduzione Ace (c. 287)**

La legge di bilancio ha abrogato la norma che aveva soppresso l'agevolazione c.d. Ace (aiuto alla crescita economica), che quindi viene ripristinata a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, con l'applicazione dell'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio fissata all'1,3%.



Con la reintroduzione dell'Ace viene abrogata la c.d. Mini Ires di fatto mai entrata in vigore.

## **15. Proroga crediti di imposta partecipazione fiere internazionali (c. 300)**

Per effetto della sostituzione del comma 1 dell'articolo 49, D.L. 34/2019 (decreto crescita) è prorogato il credito di imposta, pari al 30% delle spese sostenute dalle PMI Italiane, esistenti al 01.01.2019, per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore.

Le spese interessate sono quelle di affitto degli spazi e allestimento, pubblicità, promozione e comunicazione connesse alla partecipazione alle fiere internazionali.

Si segnala che il decreto attuativo che deve definire le tipologie di spesa ammesse e le procedure per l'ammissione al beneficio NON è stato pubblicato e quindi la misura è di fatto paralizzata.

## **16. Bonus bebè (c. 340)**

E' stato rifinanziato l'assegno di natalità (bonus bebè), per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione. Viene esteso anche ai nuclei familiari che abbiano un ISEE superiore ad euro 25.000.

## **17. Bonus asili nido (c. 343-344)**

Dal 2020, il bonus asili nido viene così rimodulato:

- 1.500 euro per i nuclei familiari con ISEE superiore a 40.000 euro;
- 2.500 euro per i nuclei familiari con un ISEE da 25.001 euro a 40.000 euro;
- 3.000 euro per i nuclei familiari con ISEE inferiore a 25.000 euro.

## **18. Detrazione per studio e pratica della musica (c. 346-347)**

Viene introdotta all'articolo 15, comma 1, Tuir, la nuova lettera e-quater, con cui è prevista la detrazione, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2021, di un importo pari al 19% delle spese, per un importo non superiore a 1.000 euro, sostenute da contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 euro per l'iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai sensi L. 508/1999, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande, e scuole di musica riconosciute da una P.A., per lo studio e la pratica della musica.

## **19. Esenzione canone Rai (c. 355-356)**

Dal 2020 per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni e con reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8.000 euro annui, non conviventi con altri soggetti titolari di un reddito proprio, fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti, è abolito il pagamento del canone Rai.

## **20. Riduzione detraibilità di determinati oneri (c. 629)**

Con decorrenza dal 2020 la legge di bilancio ha aggiunto i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater all'articolo 15 del TUIR prevedendo per gli oneri che la detrazione avvenga come segue:



- se il reddito complessivo è inferiore a 120.000 euro: detrazione integrale;
- se il reddito complessivo è superiore a 120.000 euro: detrazione in misura pari al rapporto tra 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo dichiarato, e 120.000 euro.

Di conseguenza per i redditi oltre 240.000 euro la quota di detrazione è pari a zero.

In deroga a quanto previsto dal nuovo comma 3-bis, la detrazione continua a spettare al 100% per gli interessi passivi su prestiti e mutui, di cui all'articolo 15, comma 1 lett. a) e b), e comma 1-ter del TUIR, e per le spese mediche, di cui all'articolo 15, comma 1, lett. c), TUIR.

## **21. Tracciabilità detrazioni (c.679-680)**

A decorrere dal 2020, la fruizione della detrazione del 19% prevista dall'articolo 15, Tuir e da altre disposizioni normative, spetta solo in caso di pagamento della spesa con strumenti tracciabili, intendendo come tali:

- versamenti bancari o postali;
- carte di debito, di credito e prepagate;
- assegni bancari e circolari.

Resta valido il pagamento in contanti (c. 680) per:

- medicinali e dispositivi medici;
- prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Ssn.

Si auspica un chiarimento circa la modalità di pagamento richiesta per detrarre:

- le visite private rese all'interno di strutture pubbliche o strutture private accreditate al Ssn;
- i medicinali ad uso veterinario;
- il noleggio di dispositivi medici.

Restano soggetti all'obbligo di tracciabilità tutti gli oneri non espressamente esclusi dal citato art. 1 c. 680. A titolo esemplificativo, quindi, dal 2020 dovranno essere pagate con modalità tracciabili le spese indicate di seguito:

- spese veterinarie;
- spese funebri;
- spese per l'istruzione universitaria e di frequenza scolastica;
- premi per assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni, sul rischio morte e invalidità permanente e per il rischio di non autosufficienza;
- erogazioni liberali a favore di enti che operano nel settore culturale e artistico, di enti che operano nel settore dello spettacolo, di società e associazioni sportive dilettantistiche e di associazioni di promozione sociale;
- spese per la pratica sportiva dilettantistica dei ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni;
- spese per i canoni di locazione degli studenti universitari "fuori sede";
- spese per gli addetti all'assistenza (c.d. "badanti") delle persone non autosufficienti;
- spese per l'abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale;
- spese per asili nido.

E' possibile che vengano comunque fatti salvi gli oneri pagati in contanti nei primi 60 giorni nell'anno 2020, ma al momento non c'è nulla di ufficiale a riguardo.



E' opportuno che ai documenti di spesa che si intende portare in detrazione, venga allegata la relativa ricevuta di pagamento tracciato (ad es. scontrino del bancomat o contabile bancaria o bollettino postale).

## **22. Fringe benefit auto aziendali (c. 632-633)**

Viene modificata la disciplina relativa al fringe benefit legato alle auto aziendali prevedendo, per i contratti stipulati a partire dal 1° luglio 2020, delle percentuali di calcolo forfettarie basate sulle emissioni di Co2 dei veicoli. La vecchia normativa (misura fissa del 30%) continua ad applicarsi per veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020.

## **23. Plastic tax (c. 634-652)**

È istituita l'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI) che entrerà in vigore, entro maggio 2020, dopo l'emanazione di un decreto attuativo da parte del direttore dell'agenzia delle dogane e monopoli.

## **24. Deduzione buoni pasti mense aziendali (c. 677)**

Viene modificata la disciplina prevista per i buoni pasto intervenendo sull'articolo 51, Tuir. Qualora i buoni siano in formato elettronico la quota non imponibile è elevata da 7 a 8 euro. Invece, ove i buoni siano in formato cartaceo, la quota che non concorre alla formazione del reddito da lavoro è stata ridotta da 5,29 a 4 euro.

## **25. Estromissione beni immobili imprese individuali (c. 690)**

Viene riproposta l'estromissione agevolata (art. 1 c. 121 L. 208/2015), posta in essere dal 1° gennaio al 31 maggio 2020, con versamento di un'imposta sostitutiva dell'8%, dei beni immobili strumentali posseduti alla data del 31 ottobre 2019.

Gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2020.

## **26. Regime forfettario (c. 691-692)**

Viene abrogata la disciplina di cui all'articolo 1, commi 17-22, L. 145/2018, che a decorrere dal 01.01.2020 avrebbe previsto per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che conseguono ricavi o percepiscono compensi tra 65.001 e 100.000 euro, la possibilità di potersi avvalere di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP (flat tax) al 20%, di fatto mai attuata.

Le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che per l'anno 2019 hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro, potranno invece applicare o continuare ad applicare il regime forfettario di cui alla L. 190/2014 che viene però ora modificato.

In particolare:

- viene introdotto un limite alle spese sostenute per il personale e per il lavoro accessorio che non può eccedere 20.000 euro lordi (per lavoro accessorio, per lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l'esecuzione di specifici progetti, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati e le spese per prestazioni di lavoro prestato dall'imprenditore o dai suoi familiari);



# STUDIO DI MURO CURTOLO

COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

RAG. MARIA TERESA CURTOLO  
DOTT. MARCO DI MURO  
DOTT.SSA ROBERTA DI MURO  
DOTT. SIMONE FRANCHETTO  
collaboratori professionali  
DOTT. FEDERICO DEL VECCHIO



STRADA DEL MOZZATO N. 1-9  
31100 TREVISO (TV)

TEL. +39.0422.416611  
FAX. +39.0422.545848

- viene inibito il regime ai soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. pensione) eccedenti l'importo di 30.000 euro (la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato);
- è previsto un regime premiale in caso di un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, in tal caso, infatti, il termine di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento è ridotto di un anno;
- ai fini del riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato al regime forfettario.

## **27. Rivalutazione di quote e terreni (c. 693-694)**

E' stata nuovamente prorogata la possibilità di rivalutare il costo di acquisto dei terreni edificabili e agricoli e delle quote di partecipazione in società non negoziate in mercati regolamentati. Le aliquote dell'imposta sostitutiva dovuta che ora sono stabilite nella misura del 11% per le partecipazioni qualificate, per le partecipazioni non qualificate e per i terreni edificabili e agricoli. La disposizione si applica alle quote e ai terreni posseduti alla data del 01.01.2020. La redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il 30.06.2020.

## **28. Imposta sostitutiva cessione immobili nel quinquennio (c. 695)**

Passa dal 20% al 26% l'imposta sostitutiva dell'Irpef applicabile sulle plusvalenze realizzate in caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni.

## **DECRETO FISCALE (L. 157/2019)**

## **29. Estensione del ravvedimento operoso (art. 10 bis)**

Per effetto dell'abrogazione del comma 1-bis nell'articolo 13, D.Lgs. 472/1997, viene esteso l'istituto del ravvedimento operoso "lungo" (quindi anche dopo il termine di presentazione della dichiarazione, ovvero di un anno dalla scadenza di versamento) anche ai tributi regionali e locali, con conseguente applicazione delle riduzioni delle sanzioni anche a detti tributi.

## **30. Divieto di fattura elettronica per i medici (art. 15)**

Proroga a tutto il 2020 del divieto di fatturazione elettronica previsto per i soggetti tenuti all'invio dei dati tramite il sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. L'art. 9 bis del decreto 135/18 ha esteso il divieto di emettere fattura elettronica a tutti i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie verso persone, a prescindere dall'esistenza dell'obbligo di invio dei dati al sistema tessera sanitaria.

Il divieto, invece, non interviene qualora i soggetti di cui sopra dovessero fatturare, ad esempio, la cessione di un bene ammortizzabile o altro che non è nemmeno potenzialmente suscettibile di invio a tessera sanitaria (ad es. una fattura ad una casa di cura o a un centro medico).

# STUDIO DI MURO CURTOLO

COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI

RAG. MARIA TERESA CURTOLO  
DOTT. MARCO DI MURO  
DOTT.SSA ROBERTA DI MURO  
DOTT. SIMONE FRANCHETTO  
collaboratori professionali  
DOTT. FEDERICO DEL VECCHIO



STRADA DEL MOZZATO N. 1-9  
31100 TREVISO (TV)

TEL. +39.0422.416611  
FAX. +39.0422.545848

## **31. Esterometro trimestrale (art. 16)**

La trasmissione dei dati delle fatture transfrontaliere da mensile diventa trimestrale.

Trimestre di riferimento	Scadenza invio
1° trimestre 2020	30 aprile 2020
2° trimestre 2020	31 luglio 2020
3° trimestre 2020	2 novembre 2020
4° trimestre 2020	1 febbraio 2021

## **32. Limiti all'utilizzo del contante (art. 18)**

Viene ridotto il limite massimo all'utilizzo del contante nelle seguenti misure:

- dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021: 1.999,99 euro;
- a decorrere dal 1° gennaio 2022: 999,99 euro.

## **33. Credito di imposta su commissioni pagamenti elettronici (art. 22)**

Viene introdotto un credito di imposta pari al 30% delle commissioni addebitate agli esercenti, in relazione a cessione di beni o prestazioni di servizi effettuate a partire dal 1° luglio 2020, per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate, nonché altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili. Il credito spetta a condizione di aver avuto nell'anno precedente ricavi inferiori a 400.000 euro.

## **34. Incentivi all'autotrasporto (art. 53)**

E' stato approvato un nuovo contributo di sostegno agli autotrasportatori per il rinnovo del parco veicoli, finalizzato ad accrescere la sicurezza del trasporto su strada e ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto merci su strada.

Possono beneficiare degli incentivi esclusivamente gli investimenti finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli a motorizzazione termica fino a euro 4, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate. Contestualmente alla rottamazione deve esserci l'acquisizione di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci.

## **DECRETO MILLEPROROGHE (D.L. 162/2019) DA CONVERTIRE**

## **35. Proroga bonus verde (art. 10 c. 1)**

E' prorogato il c.d. "bonus verde", pertanto sono detraibili nella misura del 36% le spese sostenute nel 2020, fino ad un ammontare complessivo di euro 5.000,00, per i seguenti interventi eseguiti sulle unità immobiliari ad uso abitativo: sistemazione a verde, di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e pozzi, realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

## **36. Estensione ecobonus (art. 12 c. 2)**

Ai fini dell'ecobonus per le auto elettriche di cui al comma 1031, L. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), la rottamazione è estesa anche ai veicoli immatricolati prima dell'entrata in vigore della classe euro 1 (i c.d. "euro 0").

L'occasione ci è gradita per porgere i nostri migliori saluti.

f.to Maria Teresa CURTOLO